

N. 00005/2010 REG.SEN.

N. 00419/2008 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 419 del 2008, proposto dalla Lega Anti-Vivisezione – L.A.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Gianluca Felicetti, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Stefutti e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Barbara Vannucci, in Firenze, via Scialoia n. 67

contro

Provincia di Siena, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. **** e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. ****

nei confronti di

A.T.C. n. 19 Siena, non costituito in giudizio

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia e previa adozione di misure cautelari urgenti,

- della disposizione dirigenziale della Provincia di Siena – Area Politiche dell'Ambiente – Servizio Risorse Faunistiche e Riserve Naturali, n. 204 del 12 febbraio 2008, avente ad oggetto "Interventi di contenimento selettivo della popolazione di Capriolo e daino all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura e Zone di Rispetto Venatorio e Fondi Chiusi della Provincia di Siena";
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'istanza di misure cautelari urgenti inaudita altera parte, nonché il decreto presidenziale n. 280/2008 dell'11 marzo 2008, recante accoglimento di detta istanza;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Siena;

Vista la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Viste la memoria e la documentazione depositate dalla Provincia di Siena;

Vista l'ordinanza cautelare n. 332/2008 del 28 marzo 2008, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nell'udienza pubblica del 5 novembre 2009 il dott. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti della parte costituita, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. L'associazione ricorrente, Lega Anti-Vivisezione (d'ora in poi: L.A.V.), espone che la Provincia di Siena – Area Politiche dell'Ambiente – Servizio Risorse Faunistiche e Riserve Naturali, con la disposizione dirigenziale n. 204 del 12 febbraio 2008, ha stabilito:

- a) che i presidenti degli AA.TT.CC. senesi predisponessero operazioni di contenimento delle popolazioni di capriolo e daino all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) ricadenti nel territorio di loro competenza, secondo i piani di abbattimento allegati alla disposizione stessa;

- b) che le operazioni di abbattimento di daini e caprioli avvenissero all'interno non solo delle Z.R.C., ma anche all'interno delle Zone di Rispetto Venatorio (Z.R.V.);
- c) che i selecontrollori (soggetti abilitati all'abbattimento) potessero abbattere anche i cinghiali, ove abilitati per tale specie;
- d) che le operazioni di abbattimento continuassero fino al completamento del piano di controllo e, in ogni caso, fino al 31 marzo 2008.

1.1. A sostegno del provvedimento, la Provincia ha addotto le richieste degli AA.TT.CC. nn. 17, 18 e 19 del febbraio 2008, circa la necessità di predisporre interventi di contenimento al fine di limitare il danneggiamento delle colture agricole, nonché la specifica richiesta dell'A.T.C. n. 19 del gennaio 2008, con la quale si chiedeva l'autorizzazione ad un piano di prelievo del capriolo all'interno dei fondi chiusi denominati "Aiola" (in Sarteano) e "Cosonella" (in S. Quirico d'Orcia), attesi i notevoli danni arrecati dagli ungulati alle coltivazioni agricole presenti sul territorio a gestione programmata dell'attività venatoria limitrofo ai predetti fondi chiusi. Peraltro – rileva l'esponente – la Provincia, sulla base dei danni che sarebbero stati accertati alle coltivazioni agricole ed arboree, ha esteso gli interventi di contenimento numerico di daini e caprioli all'interno di qualsiasi area posta in divieto di caccia, dove la densità degli stessi superasse quella compatibile con le produzioni agricole della Provincia di Siena. Il provvedimento ha, infine, autorizzato l'abbattimento dei cinghiali, giacché le aree interessate dal medesimo (Z.R.C. e Z.R.V.) sono aree non vocate al cinghiale, in cui è prevista la "totale eradicazione" della specie.

2. Avverso detto provvedimento, considerato ingiustamente lesivo dell'interesse alla salvaguardia dell'ambiente ed all'integrità del patrimonio faunistico – di cui l'associazione esponente assume di essere portatrice – è insorta la Lega Anti-Vivisezione, impugnandolo con il gravame in epigrafe e chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione.

2.1. A supporto del gravame ha dedotto le seguenti censure:

- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 della l. n. 157/1992, dell'art. 37, commi 2, 3, 4, della l.r. n. 3/1994, dell'art. 3 della l. n. 241/1990, difetto di motivazione, illogicità, giacché nella vicenda in esame non sarebbero stati rispettati i principi ispiratori della normativa statale (l. n. 157/1992) e regionale (l.r. n. 3/1994, art. 37) di riferimento, per non avere la Provincia considerato la possibilità di ricorrere a metodi di contenimento ecologici od a soluzioni alternative e per non aver acquisito il prescritto parere obbligatorio dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.): a questo fine sarebbe insufficiente il richiamo al Protocollo Tecnico per la gestione dei cervidi e dei bovidi nella Provincia di Siena, approvato dall'I.N.F.S. nel 1998. Ciò, senza dimenticare che i danni alle colture agricole avrebbero dovuto essere accertati dalla P.A. e non da organismi privati (rappresentativi dei cacciatori);
- violazione dell'art. 19 della l. n. 157/1992 sotto ulteriore profilo, e dell'art. 544-bis c.p., illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per sviamento, errore di presupposto in fatto e diritto, inammissibilità dell'integrazione postuma della motivazione, in quanto, nel caso di specie, l'abbattimento mirerebbe non allo scopo, normativamente previsto, di riequilibrare la popolazione degli ungulati, ma a quello di consentirne il prelievo oltre il termine di chiusura della stagione venatoria (31 gennaio). Per di più, non sarebbe stata accertata la consistenza effettiva, almeno in termini numerici, delle specie incise dal provvedimento, né si sarebbe accertato il nesso di causalità tra l'(asserito) aumento dei danni alle colture e quello della popolazione di daini e caprioli. Infine, sarebbe palesemente illogica l'attivazione del piano di controllo di daini e caprioli non sui terreni su cui i danni si sarebbero verificati, ma su quelli limitrofi;
- violazione degli artt. 18 e 30 della l. n. 157/1992, nonché dell'art. 19 sotto ulteriore profilo, e dell'art. 544-bis c.p., illogicità manifesta, contraddittorietà, eccesso di potere per sviamento, errore di presupposto in fatto e diritto sotto ulteriore profilo, giacché, per quanto riguarda il contenimento dei cinghiali, la misura sarebbe motivata in base alla mera circostanza che le aree di riferimento non sono vocate a quella specie, in violazione dell'art. 18 della l. n. 157 cit., a tenor del quale il prelievo degli

ungulati non può protrarsi oltre il 31 gennaio di ogni anno. Inoltre, l'aver previsto, quale unica misura di riequilibrio, l'abbattimento dei capi, senza contemplare soluzioni alternative, integrerebbe la fattispecie dell'art. 544-bis c.p., difettando l'elemento della necessità della condotta, che la norma de qua richiede per escluderne la punibilità.

2.2. La ricorrente ha presentato istanza di misure cautelari urgenti inaudita altera parte, accolta con decreto presidenziale n. 280/2008 dell'11 marzo 2008.

3. Si è costituita in giudizio la Provincia di Siena, depositando una memoria con cui ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dell'associazione ricorrente, nonché, nel merito, l'infondatezza del gravame, del quale ha, perciò, chiesto la reiezione, previa reiezione, altresì, della domanda di sospensione.

3.1. Nella Camera di consiglio del 27 marzo 2008 il Collegio, considerate l'omessa acquisizione del parere dell'I.N.F.S. e la sussistenza, per le misure di contenimento della popolazione di cinghiali, di evidenti carenze di motivazione, con ordinanza n. 332/2008 ha accolto l'istanza di sospensione.

3.2. All'udienza pubblica del 5 novembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. L'associazione ricorrente (L.A.V.) impugna il provvedimento con cui la Provincia di Siena ha disposto operazioni di contenimento delle popolazioni di daini, caprioli e cinghiali all'interno delle Z.R.C. e delle Z.R.V., consistenti nell'abbattimento di tali animali da parte dei selecontrollori fino al 31 marzo 2008.

4.1. In via preliminare il Collegio deve scrutinare l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire della ricorrente Lega Anti-Vivisezione, sollevata dalla difesa provinciale.

4.2. Ad avviso del Collegio, l'eccezione deve essere respinta, considerati i più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di legittimazione ad agire degli enti esponenziali di interessi diffusi nella materia della protezione ambientale (e della protezione degli animali), ed in particolare degli enti individuati ai sensi dell'art. 13 della l. n. 349/1986.

4.3. Nello specifico, le disposizioni cui va fatto riferimento sono gli artt. 13 e 18, comma 5, della l. n. 349/1986: quest'ultima disposizione – non abrogata dall'art. 318 del d.lgs. n. 152/2006 (che ha invece abrogato gli altri commi dell'art. 18 cit.) – prevede che le associazioni individuate in base al precedente art. 13 (le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni, individuate con decreto del Ministro dell'Ambiente), oltre ad intervenire nei giudizi per danno ambientale, possono impugnare dinanzi al giudice amministrativo atti illegittimi, chiedendone l'annullamento. Secondo la più recente giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 1° aprile 2009, n. 3481), la peculiarità della legittimazione delle associazioni di protezione ambientale (ma il discorso vale anche per quelle di protezione faunistica, tanto più quando – come nel caso di specie, secondo ciò che si ricava dagli atti di causa – si tratta di associazione riconosciuta ex art. 13 della l. n. 349/1986) consiste nel fatto che essa è attribuita non ad un soggetto individuale, ma ad un ente esponenziale di interessi diffusi, legittimato ad impugnare qualsiasi provvedimento lesivo di un bene ambientale giuridicamente rilevante. Una volta che l'associazione è individuata con il decreto del Ministro dell'Ambiente ex art. 13 della l. n. 349 cit. ed è, quindi, titolare in astratto del potere di proporre ricorso dinanzi al giudice amministrativo, le condizioni per agire in giudizio sono uguali a quelle che devono esistere affinché ogni soggetto dell'ordinamento abbia in concreto legittimazione ad agire in giudizio. Ciò sta a dire che il soggetto dovrà essere titolare di una posizione legittimante caratterizzata dalla qualificazione e dalla differenziazione. Quest'ultima può discendere dall'atto amministrativo, non soltanto quando esso incide direttamente nella sfera giuridica del soggetto, ma anche quando vi è un collegamento tra tale sfera ed il bene della vita oggetto della potestà pubblica, in base al quale l'atto, producendo i suoi effetti, è destinato ad interferire sulla posizione sostanziale del ricorrente. La qualificazione, invece, sta a significare che l'interesse, individuale o collettivo, è considerato dalla norma attributiva del potere, nel senso che detta norma, ovvero l'ordinamento nel suo complesso, devono prendere in considerazione, oltre l'interesse pubblico che la norma stessa è precipuamente preordinata a soddisfare, anche l'interesse

individuale, o, come nel caso in discorso, diffuso, facente capo al soggetto che intende agire in giudizio. Pertanto, la posizione delle suddette associazioni di protezione ambientale (o faunistica) riconosciute, certamente differenziata da quella della generalità dei consociati, è anche qualificata quando l'interesse sostanziale dedotto in giudizio dall'associazione attiene ad un bene ambientale preso in considerazione dall'ordinamento ed invece non è qualificata quando il bene che si mira a tutelare non viene individuato dall'ordinamento come rilevante sotto il profilo ambientale (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 3481/2009, cit.).

4.4. Orbene, facendo applicazione degli ora visti principi alla fattispecie in esame, sembra indubbia l'affermazione di una posizione differenziata e qualificata della ricorrente L.A.V., che perciò, come tale, è legittimata alla proposizione del ricorso indicato in epigrafe. In particolare, la qualificazione deve ritenersi sussistente alla stregua della disciplina dettata dalla l. n. 157/1992, recante norme in materia di protezione della fauna selvatica (nella quale rientrano certamente le popolazioni di daini, caprioli e cinghiali). Ed invero, l'art. 19, comma 2, della l. n. 157 cit. prevede, tra l'altro per ragioni di tutela delle produzioni zoo-agro-forestali (cui fa riferimento il provvedimento impugnato, lì dove si preoccupa di ricollegare il contenimento delle popolazioni di ungulati ai danni da questi arrecati alle colture agricole e forestali), la possibilità di adottare misure di controllo delle specie nocive che prescindano dalla normale attività di caccia. Tuttavia, ciò può avvenire alle condizioni previste dalla norma de qua, cioè con l'utilizzo, di regola, di metodi ecologici: solo in subordine all'accertamento dell'inefficacia di tali metodi, si può ricorrere a piani di abbattimento, debitamente autorizzati. Da un simile complesso normativo deriva la presa in considerazione, da parte dell'ordinamento, come interesse rilevante sul piano giuridico, dell'interesse fatto valere nella vicenda de qua dalla L.A.V. (quello alla preservazione del patrimonio faunistico), essendo evidente che l'ordinamento considera l'abbattimento e dunque l'eliminazione cruenta degli animali in parola (persino se, in ipotesi, nocivi sotto il profilo agro-forestale) l'*extrema ratio*, cioè la soluzione utilizzabile solo quando tutte le altre si dimostrino inefficaci. Al predetto interesse, anzi, l'ordinamento attribuisce particolare rilevanza, se è vero che ne effettua il bilanciamento con interessi primari, anche di rango costituzionale (salute pubblica, tutela del suolo, tutela del patrimonio storico artistico, ecc.). Né si può dubitare che di un interesse simile l'odierna ricorrente sia portatrice, giacché un dubbio di tal genere riceve immediata confutazione dall'analisi dello statuto della L.A.V., il cui art. 2 prevede, tra gli scopi associativi, la lotta contro qualsiasi forma di violenza sugli animali per il rispetto del diritto alla vita di ogni essere vivente, e la diffusione nella società di una cultura che insegni a convivere con gli animali in modo corretto e non conflittuale, onde pervenire ad una visione biocentrica e non più antropocentrica. Vi è, quindi, una piena coerenza tra l'interesse fatto valere in giudizio e gli scopi statutari della L.A.V., con la conseguenza di dover riconoscere la sussistenza sia della legittimazione, sia dell'interesse ad agire dell'associazione (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 24 luglio 2003, n. 5244).

4.5. Non possono essere condivise, perciò, le contrarie argomentazioni formulate in proposito dalla difesa provinciale. In particolare, priva di fondamento è l'asserzione della carenza di legittimazione della L.A.V. perché detta associazione non sarebbe presente, con le sue articolazioni organizzative, nel territorio della Provincia di Siena, come dimostrerebbe il sito internet dell'associazione stessa. L'asserzione trascura, infatti, che nel nostro ordinamento opera un duplice sistema di accertamento della legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste: da un lato, il potere di individuazione ministeriale ex art. 13 della l. n. 349/1986, dall'altro, il potere del giudice di accertare caso per caso la sussistenza della legittimazione ad agire, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 349 cit., in capo ad una determinata associazione (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 26 maggio 2008, n. 1217). È *jus receptum* che le associazioni individuate ai sensi dell'art. 13 cit. siano legittimate ad agire in giudizio avverso un qualsiasi provvedimento che leda in modo diretto ed immediato l'interesse ambientale (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 1° agosto 2007, n. 1426). La giurisprudenza ammette peraltro che il giudice, come si è detto, possa applicare direttamente l'art. 18 cit. e, quindi, individuare egli stesso le associazioni di protezione

ambientale, diverse da quelle riconosciute con il succitato decreto ministeriale, alle quali spetta la legittimazione ad agire, ove rappresentative dell'interesse pregiudicato dal provvedimento impugnato. Pertanto, è solo in questa seconda ipotesi, che, al fine di verificare la legittimazione ad agire delle associazioni locali (non comprese nell'elenco di quelle a carattere nazionale individuate con decreto del Ministro dell'Ambiente ex art. 13 cit.), si debbono vagliare una serie di indici della loro capacità di essere rappresentative dell'interesse ambientale leso, tra cui il fatto che dispongano di un'ideale struttura organizzativa e di un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è posto il bene a fruizione collettiva che si assume leso (T.A.R. Piemonte, Sez. II, n. 1217/2008, cit.). Di tali indici, invece, non occorre la verifica giudiziale laddove – come nel caso di specie – l'associazione ricorrente sia stata individuata con decreto del Ministro dell'Ambiente: donde l'infondatezza delle argomentazioni della difesa comunale.

5. Venendo all'esame del merito del ricorso, osserva il Collegio come lo stesso debba considerarsi meritevole di accoglimento.

5.1. Nello specifico, si deve innanzitutto condividere la censura di omessa prospettazione di metodi ecologici di contenimento delle popolazioni di ungulati e/o soluzioni alternative all'abbattimento di tali specie animali, in conformità alla disciplina dettata dall'art. 19, comma 2, della l. n. 157/1992. Siffatta disposizione ammette il controllo delle specie di fauna selvatica, in presenza di una serie di interessi da essa tassativamente elencati, ma, come si è visto, il controllo si traduce di regola nei cd. metodi ecologici e solo in subordine all'accertamento dell'inefficacia degli stessi la norma consente di ricorrere a piani di abbattimento debitamente autorizzati. Nel caso in esame, si rinviene anzitutto, perciò, il vizio di carenza di istruttoria, sotto il profilo del mancato accertamento dell'inefficacia dei metodi alternativi all'abbattimento (nonché del mancato accertamento, da parte della P.A., dei danni che sarebbero stati effettivamente arrecati alle colture, e della loro riconducibilità sul piano causale agli animali in discorso). A questo proposito, le giustificazioni addotte dalla difesa provinciale, che sostiene come taluni dei suddetti metodi ecologici avrebbero ottenuto effetti opposti rispetto al fine perseguito (il contenimento delle popolazioni interessate), costituiscono integrazione postuma della motivazione e sono, dunque, inammissibili (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 17 giugno 2008, n. 2062). Né va trascurato che dette giustificazioni concernono solo i cinghiali, e che, pertanto, rimane in ogni caso totalmente indimostrata l'inefficacia dei metodi ecologici di controllo con riferimento alle popolazioni di daini e caprioli. Il vizio di difetto di istruttoria, così individuato, integra nel contempo la violazione dell'art. 19, comma 2, della l. n. 157/1992, per avere la Provincia disposto la misura consistente nella selezione di daini, caprioli e cinghiali tramite l'abbattimento, in difetto dei presupposti previsti dalla legge per l'adozione di detta misura di controllo.

5.2. Altrettanto fondata è poi la censura concernente l'omessa acquisizione del parere dell'I.N.F.S., essendo insufficiente, a tal fine, il richiamo (contenuto nel provvedimento impugnato) al Protocollo Tecnico per la gestione dei cervidi e dei bovidi nella Provincia di Siena, approvato dall'I.N.F.S. nel 1998. Anche a questo proposito, l'Amministrazione provinciale è incorsa in un'evidente violazione dell'art. 19, comma 2, della l. n. 157/1992, lì dove si stabilisce che il controllo sulle specie di fauna selvatica venga praticato dalla P.A. mediante l'utilizzo dei ricordati metodi ecologici, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e che si possa procedere all'abbattimento solo qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia di siffatti metodi. Sotto il profilo ora in esame, l'omessa acquisizione del parere dell'I.N.F.S. rileva non quanto alla mancata verifica dell'inefficacia dei metodi ecologici (che si è già esaminata poc'anzi), ma, prima ancora, perché la P.A. non ha concertato con l'I.N.F.S. i possibili rimedi alternativi all'abbattimento. Anche sotto questo profilo, le argomentazioni fornite dalla difesa provinciale risultano del tutto insoddisfacenti. In particolare, non si può in alcun modo accettare che, concordati, per effetto del Protocollo in parola, dei livelli di densità della popolazione delle specie interessate, gli esemplari in eccesso rispetto a tali livelli possano formare oggetto in via automatica di "piani di prelievo", cioè di abbattimento, che la Provincia è legittimata ad autorizzare omettendo a piè

pari la procedura di verifica dettata dall'art. 19, comma 2, cit.: ciò, a ben vedere, si traduce, infatti, nella sistematica disapplicazione della legge da parte del Protocollo (che, per di più, è atto privo di valore normativo). A nulla valgono, in contrario, le giustificazioni della Provincia in merito al progressivo aggravarsi della situazione, che non potrebbe, quindi, essere affrontata tramite l'appesantimento del doppio passaggio procedurale ex art. 19, comma 2, cit.: a ciò si può facilmente ribattere che l'appesantimento procedurale non è invero tale, trattandosi di una verifica da farsi con cadenza annuale e che, perciò, non può considerarsi in alcun modo incompatibile con le esigenze di pubblico interesse coinvolte nella vicenda. Né va trascurato che il Protocollo de quo risale al 1998 e che, quindi, esso fotografa una situazione di ben dieci anni anteriore rispetto a quella cui si riferisce il provvedimento gravato. Donde la manifesta inattendibilità ed inidoneità dei giudizi contenuti nel Protocollo stesso (in particolare, circa gli accorgimenti tecnici alternativi all'abbattimento), laddove si pretenda – come fa la Provincia di Siena – di utilizzare detti giudizi, resi in relazione ad una certa fase storica, in un momento posteriore e ben diverso da questa.

5.3. Quanto appena detto determina l'integrale fondatezza del primo motivo di ricorso. Ma anche il secondo ed il terzo motivo devono essere condivisi, rispettivamente sotto i profili dell'aver la P.A. consentito il prelievo della fauna interessata oltre il termine di chiusura della stagione venatoria (31 gennaio), e dell'essere l'abbattimento dei cinghiali disposto sulla base della mera circostanza che le aree di riferimento non sono vocate a quella specie. Ed infatti, quanto, al secondo motivo, se è vero che per i cinghiali abbattuti il provvedimento impugnato dispone che essi rimangano a disposizione del Comitato di Gestione dell'A.T.C., il quale deciderà autonomamente la loro utilizzazione (punto 3, lett. e) del provvedimento), per daini e caprioli si prevede, al punto 5, che i capi abbattuti dentro i fondi chiusi di cui al precedente punto 4 siano destinati, per non meno del 30%, ai proprietari degli stessi e per la restante parte (e cioè per ben il 70%) ai selecontrollori partecipanti alle operazioni di abbattimento. Siffatta previsione è poco coerente con i fini che l'intervento dovrebbe avere (di mero contenimento delle popolazioni di cervidi): fini, per i quali dovrebbe bastare il rimborso delle spese sostenute. Se inoltre si considera che, in base al punto 3, lett. d) del provvedimento, per ogni capo di cervide abbattuto il Comitato di Gestione dell'A.T.C. ha la facoltà di richiedere ai selecontrollori un contributo in denaro, vi è più di un indizio per concludere che, effettivamente, ci si trovi dinanzi ad un prolungamento surrettizio della stagione venatoria, almeno per quanto riguarda l'abbattimento di daini e caprioli. Ed invero, si tratta di indizi idonei a supportare la conclusione che il provvedimento impugnato diverge dalla sua tipica funzione istituzionale e, perciò, è affetto da eccesso di potere per sviamento (C.d.S., Sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6332). Di qui la fondatezza della censura avanzata in proposito dalla ricorrente.

5.4. Quanto infine, al terzo motivo, anch'esso è fondato e da accogliere, atteso che – come riportato dall'ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare, cui il Collegio integralmente aderisce – per le misure di contenimento della popolazione di cinghiale, il provvedimento della Provincia è affetto da evidenti carenze di motivazione. Sul punto, si deve aggiungere che il Protocollo Tecnico approvato dall'I.N.F.S. nel 1998, richiamato nel provvedimento a giustificazione della procedura seguita dalla P.A., si riferisce solamente ai cervidi (oltre che ai bovidi), e non anche ai cinghiali, mentre l'art. 20 della deliberazione regionale n. 292 del 12 luglio 1994, invocato dalla difesa provinciale, non viene menzionato nella disposizione dirigenziale gravata.

6. In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto in relazione a tutti i motivi, disponendosi, per conseguenza, l'annullamento del provvedimento impugnato.

7. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, in base al vigente testo dell'art. 92 c.p.c., in ragione della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Seconda Sezione, così definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2009, con l'intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario

Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 05/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO